

TRIBUNALE DI BOLOGNA  
SEZIONE LAVORO  
**RICORSO EX ART. 414 CPC**

**CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 700 CPC**

PER il dottor **Jacopo Norcini Pala**, nato ad Ascoli Piceno il 30.6.1994, c.f. NRC JCP 94H30 A462H, residente a Bologna, Via Augusto Romagnoli n. 32, rappresentato e difeso per delega rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Stefania Mariani, (c.f. MRNSFN64M46A462T) del Foro di Ascoli Piceno, con studio in Ascoli Piceno, Via di Vesta n. 26, PEC: [stefania.mariani@pec.it](mailto:stefania.mariani@pec.it) e Olga Anastasi (c.f. NSTLGO64S56A462H) del Foro di Roma, con studio in Roma, via Zenone di Cizio n. 6, PEC: [avvolgaanastasi@cnfpec.it](mailto:avvolgaanastasi@cnfpec.it) presso cui si domicilia ed unitamente alle quali dichiara, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso i propri indirizzi di posta elettronica certificata [stefania.mariani@pec.it](mailto:stefania.mariani@pec.it) e [avvolgaanastasi@cnfpec.it](mailto:avvolgaanastasi@cnfpec.it)

CONTRO:

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio digitale alla casella pec [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

**Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna** in persona del dirigente pro tempore e

**Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna** in persona del dirigente pro tempore domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna Via A. Testoni n. 6 con domicilio digitale alla casella pec [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

- resistenti -

e nei confronti dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze 2023/2024 classi di concorso AB 25, AA 24 e AB 24 gestite dall'Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna

PREMESSO CHE

- 1) Il ricorrente ha conseguito la LAUREA MAGISTRALE IN "LETTERATURE MODERNE, COMPARATE E POSTCOLONIALI CLASSE LM-37 - LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE" il 23.03.2020 con il punteggio di 110/110 con lode (doc. n. 1)
- 2) In data 17.03.2020 ha conseguito i 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti dal D. Lgs 59/2017 quale titolo di accesso ai concorsi (doc. n. 2).
- 3) In data 29.07.2020 il dottor Norcini Pala ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze nelle scuole secondarie di I e II grado di II fascia della Provincia di Bologna per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 per le classi di concorso

AA24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE); AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE); AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) (doc. n. 3).

4) In data 21.08.2021 integrava con apposita istanza la propria disponibilità ad accettare incarichi di supplenza anche dall'inserimento nelle GPS Incrociate per il Sostegno Fascia 2 ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO e GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO (doc. n. 4).

5) Allo stato attuale il ricorrente risulta validamente inserito nelle GPS della provincia di Bologna quanto alla classe di concorso AA24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) al 192° posto (doc. 7); per la classe di concorso AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) al 609° posto (doc. n. 5) e per la classe di concorso AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) al 617° posto (doc. n. 6) come pubblicate dall'Ufficio scolastico provinciale di competenza (doc. n. 8).

6) Il sistema informatico da utilizzare obbligatoriamente per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze (c.d. piattaforma "Istanze on line") non ha permesso, nonostante il ricorrente sia in possesso sia della laurea magistrale che dei 24 CFU, di iscriversi nella prima fascia della graduatoria provinciale, costringendolo così a doversi declassare in seconda fascia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per come appresso si andrà a precisare.

Ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, ricorre all'Ecc.mo Tribunale adito per vedersi accogliere la propria domanda sulla base dei seguenti

### **MOTIVI**

#### **1) VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE E 2013/55/UE**

La Direttiva comunitaria 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri e il provvedimento di recepimento della Direttiva, il D.lgs. n. 206/2007, ha abrogato, in tutto o in parte, la normativa nazionale che regolava la materia dei riconoscimenti professionali.

La nuova Direttiva 2013/55/UE ha ulteriormente modificato la precedente, al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il cui decreto attuativo è il D. lgs. n. 15/2016.

Per quanto di interesse relativamente al caso sottoposto all'odierno Giudicante, la Direttiva 2005/36/CE e il relativo decreto attuativo impongono il possesso di idonea "qualifica professionale"

al fine dell'esercizio di una professione regolamentata - quale quella di docente nel sistema pubblico italiano - e tale requisito è condizione necessaria e al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa.

I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della professione regolamentata. Per contro i termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o dal relativo decreto di attuazione e debbono quindi ritenersi sostituiti o ricompresi dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi delle stesse, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il "titolo" deve dunque ritenersi coincidente con la "qualifica professionale" di cui alla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, con il D. M. 30.1.1998 n. 39 ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare, con detto decreto ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente: quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva UE 2005/36 e 2013/55, come recepite dal legislatore italiano, e D.M. n. 39/1998) emerge che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero alla "qualifica professionale".

Del resto, gli artt. 45 e 49 del TFUE in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libertà di stabilimento statuiscono che le autorità di uno Stato membro quando esaminano la domanda di un cittadino di altro Stato membro volta a ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata devono prendere in considerazione la qualifica professionale dell'interessato procedendo ad un raffronto tra la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati ed altri titoli e quella richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente vietando qualsiasi discriminazione derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (cfr. sentenze Commissione Francia, 270/83, EU:C:1986,37, punto 14 e Commissione Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011,794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno Stato membro dell'UE voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non potrà essere richiesta l'"abilitazione" quale ulteriore requisito di accesso, neanche ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

La normativa europea non si presta quindi a equivoci e i provvedimenti ministeriali adottati per disciplinare le procedure di iscrizione e aggiornamento delle GPS (O.M. n. 60 del 10.7.2020 e n. 112 del 6.5.2022 - perfettamente sovrapponibili nel contenuto) appaiono con essa in aperto contrasto.

Infatti, come detto, il sistema informatizzato continua ad impedire l'iscrizione nella prima fascia delle graduatorie provinciali di supplenze a coloro che sono in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU disconoscendo tale "qualifica professionale" come unica condizione necessaria e al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione, violando la normativa eurounitaria e disapplicando altresì la normativa interna di attuazione.

## 2) VALORE ABILITANTE LAUREA E 24 CFU – NULLITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ E/O INAPPLICABILITÀ DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 112/2022 NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE IL VALORE ABILITANTE

Il D. lgs. n. 59/2017, emanato in attuazione della legge delega n. 107/2015 art. 1, commi 180 e 181, volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, ha sostituito la definizione di "abilitazione" con l'indicazione normativa dei requisiti di accesso ai concorsi ordinari, infatti l'art. 5 statuisce quanto segue: "*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) 24 crediti formativi universitari o accademici di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra curriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia, antropologia; metodologia e tecnologie didattiche".*

In sintesi, il legislatore sostituisce/equipara il termine "abilitazione" (ottenuta mediante PAS, TFA e SSIS) con il conseguimento di 24 CFU in specifici settori scientifico-disciplinari, pertanto gli aspiranti docenti che hanno conseguito la laurea (o diploma ITP) e i 24 CFU risultano in possesso di un titolo equiparato all'abilitazione (ovvero laurea + PAS, TFA e SSIS) in forza del quale ottenere l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze.

Nello stesso senso devono interpretarsi i commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 i quali dispongono che a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 pure "*l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione*", laddove per "abilitazione" dovrà intendersi - per l'intervento del legislatore delegato -

il contemporaneo possesso della laurea magistrale e dei 24 CFU.

Dalla successione degli interventi legislativi in materia deriva che l'abilitazione originariamente prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega (da conseguire mediante la partecipazione a corsi abilitanti - PAS, TFA e SSIS - che da tempo non sono più attivi) è stata sostituita con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario).

Si è quindi verificata una situazione paradossale: il possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU è considerato dalla legge quale titolo di abilitazione all'insegnamento, necessario e sufficiente per la partecipazione ai concorsi ordinari per il reclutamento dei docenti e l'assunzione a tempo indeterminato, ma una ordinanza ministeriale non riconosce analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

Quanto sin qui affermato è frutto di un'attenta analisi operata più volte dalla giurisprudenza.

Il Tribunale di Roma con sentenza del marzo 2022 ha condannato il Ministero a inserire nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto e nella prima fascia delle Gps alcuni aspiranti docenti non abilitati ma solo laureati e in possesso dei 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologiche. Secondo il Giudice romano la disciplina europea non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare e le «procedure abilitative» sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di «programmare gli accessi» nella scuola. Secondo le Direttive comunitarie ciò che vale ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle GPS è invece il (solo) titolo di studio. A ben vedere – evidenzia il Tribunale di Roma – la «irrilevanza» della cosiddetta «abilitazione all'insegnamento» la si deduce dalla stessa lettera della legge 107 (Buona scuola) laddove stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti dei titoli di abilitazione (e anche della laurea in casi estremi). E ciò sembra significare che il legislatore interno ha inteso proprio attuare le direttive comunitarie, non richiedendo alcuna abilitazione quale requisito di svolgimento della professione di docente. Secondo il Tribunale di Roma è quindi possibile dedurre che: a) le disposizioni comunitarie impongono il possesso di idonea «qualifica professionale» al fine dell'esercizio di una «professione regolamentata», quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; b) i titoli accademici conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea, rientrano nella definizione di «titolo di formazione» e quindi di «qualifica professionale» utile all'esercizio della «professione regolamentata»; c) i termini di «abilitazione» e «idoneità» non rientrano tra le definizioni adottate dalle direttive comunitarie o dai relativi decreti di attuazione e devono ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di «qualifica professionale» adottata dalla normativa dell'Unione europea; d) le procedure definite «abilitanti» dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di «qualifica

professionale», adottate dalle disposizioni europee poiché non rappresentano, ai sensi delle stesse, una «formazione regolamentata», ma un semplice procedimento gestionale appartenente all'ambito di una modalità di arruolamento, attuato in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che la «qualifica professionale» conseguita secondo la normativa dell'Unione europea. Vi è pertanto assoluta equivalenza tra possesso dell'abilitazione specifica e possesso congiunto della laurea con i 24 Cfu psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche.

Con sentenza n. 2823/2019 pubblicata il 22.03.2019 il Tribunale di Roma aveva già affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU disponendo per l'appunto che *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la **ridefinizione** di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di prima fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento e una negazione dell'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare”.*

In tal senso anche il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 425/2019, ha statuito il medesimo principio: *“la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto e nella prima fascia delle Gps del personale docente per la classe di concorso..., pur riservate agli abilitati. La illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurounitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso e nella prima fascia delle Gps”.*

Anche il Tribunale di Siena (ordinanza n. cronol. 2493/19) ha ribadito il valore abilitante del titolo accademico unito al possesso dei 24 Crediti Formativi, statuendo che *“Il possesso congiunto di laurea*

+ 24 CFU è titolo di accesso concorsuale alternativo, quindi non può che essere equipollente al possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso. Ed essendo l'accesso concorsuale conseguente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai diplomati/laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato dal legislatore considerato abilitante o equiparato all'abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito della abilitazione, sulla base di un enunciato non espresso ma univocamente posto. Ben singolare, del resto, e di dubbia legittimità, un sistema che prevedesse l'accessibilità concorsuale a candidati per dir così di serie A e candidati di serie B, in luogo di garantire, in partenza, una tendenziale parità di competenze professionali e quindi di chances. Pertanto, l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso del diploma/laurea oltre i 24 CFU, per implicita ma univoca previsione legislativa. Secondo una interpretazione, anche costituzionalmente orientata, deve oggi convenirsi che il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU consenta l'accesso alla seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto e alla prima fascia delle Gps, in tal modo riconducendo l'ordinamento a sistema logico, senza conflitto normativo e disarmonie e disuguaglianze irragionevoli” (nello stesso senso Tribunale di Salerno n. 107/2020 e Tribunale di La Spezia n. 35/2020).

§§§§§

#### **SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 669 bis, 669 sexies e 700 c.p.c.**

L'imminente ricorso alle GPS per il conferimento delle supplenze a copertura delle cattedre disponibili per l'anno scolastico 2023/2024 rende urgente e improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. sussistendone i requisiti di legge.

**SUL FUMUS BONI IURIS** valgano le argomentazioni in fatto e in diritto come sopra articolate e comprovate dalla documentazione allegata per cui la domanda appare fondata e legittimo il diritto del ricorrente ad ottenere l'inserimento nelle GPS I fascia.

**SUL PERICULUM IN MORA**, che afferisce a un pregiudizio imminente e irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, questa difesa invoca l'assorbimento del fumus boni iuris sul *periculum*, nel senso che, se è conclamata la violazione di una norma di legge, non v'è *periculum* che tenga, ben potendosi configurare una condizione di subordinazione del *periculum in mora* stesso rispetto al *fumus boni iuris*. Questo rilievo porta alla conclusione, sposata da buona parte della dottrina per la quale, ai fini dell'assumibilità della misura d'urgenza richiesta dalla parte, rimane particolarmente rilevante il valore alto del *fumus boni iuris*, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di *periculum in mora* di minore spessore.

A ogni modo, nel caso di specie è comunque evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà arrecato a parte ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, e conseguentemente, l'immediato inserimento in prima fascia delle GPS.

È di prioritaria importanza, infatti, per gli aspiranti docenti essere inseriti nella posizione spettante sulla base della valutazione dei titoli e servizi maturati nella prima fascia delle GPS sin dal momento di pubblicazione delle graduatorie così da poter ambire per tempo alla tanto attesa cattedra senza dover attendere le tempistiche – ovviamente più lunghe – di un giudizio di merito.

In ciò risiede il pericolo qualificato da ritardo, imminente e irreparabile.

La domanda principale ha ad oggetto una pronuncia dichiarativa in relazione al valore abilitante dei titoli che il Ministero si ostina a non ritenere tali, impedendo l’inserimento nella prima fascia delle GPS, il che evidenzia la sussistenza dell’attualità e la concretezza del *periculum*.

In sintesi, l’interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento cautelare si sostanzia nella concreta possibilità, allorché venga riconosciuta l’equiparazione del possesso di laurea + 24 CFU all’abilitazione all’insegnamento, di vedersi inserito nelle superiori graduatorie, intese come I fascia GPS e II fascia delle graduatorie d’Istituto, **prima** che vengano avviate le “nomine” per i contratti di supplenza annuale per l’a.s. 2023/2024 che iniziano a decorrere, si ricorda, dal 1 settembre 2023.

Nel biennio precedente, per esempio, l’*iter* relativo agli incarichi di supplenze - chiarito dalla circolare del MIUR del 6.8.2021 - evidenzia il vantaggio che il soggetto inserito in prima fascia ha rispetto agli aspiranti docenti inseriti in seconda fascia. **Nella stessa circolare si fa inoltre riferimento al trattamento da riservare a diversi aspiranti docenti inseriti (con riserva) in quanto “vincitori” di ricorsi cautelari a testimonianza di come ormai vi sia un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.**

Ad ulteriore riprova dell’importanza di essere inseriti in prima fascia entro l’inizio dell’anno scolastico si rileva che in riferimento all’anno 2022/2023 con il decreto cd. milleproroghe è stato apportato un emendamento che ha consentito l’immissione in ruolo degli insegnanti di sostegno presenti in prima fascia delle GPS purché in possesso di idoneo titolo di specializzazione, considerato l’elevato numero di posti vacanti.

Pur nella specificità del caso appare di tutta evidenza l’importanza dell’inserimento nella prima fascia delle GPS che comporta la possibilità di essere nominati supplenti per l’intero anno scolastico, per le cattedre vacanti dal primo settembre, con conseguente danno – in caso contrario – sia sotto un profilo economico che sotto il profilo di perdita di *chance* nonché per l’impossibilità di conseguire punteggio.

Inoltre anche quando verranno pubblicati sui siti istituzionali gli interpelli delle scuole che hanno necessità di personale docente, ovviamente, in caso di plurime disponibilità verrà preferito chi è in prima fascia e via scorrendo in ordine di fascia e posizione.

§§§§§

**ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE ex art. 669 sexies comma 2 c.p.c.**

Per quanto sopra argomentato appare necessaria l’adozione di una preventiva misura cautelare da adottarsi

inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669 sexies secondo comma c.p.c. in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento che intervenisse dopo la convocazione ed audizione delle parti potrebbe risultare comunque tardivo e non tutelerebbe l'invocato diritto del ricorrente.

§§§§§

Tanto premesso, il ricorrente Jacopo Norcini Pala, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che l'On. Tribunale adito, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, voglia accogliere le seguenti domande e

### CONCLUSIONI

**In via cautelare e urgente** riconosciuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* **con decreto inaudita altera parte** ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti

1) Accertare e dichiarare che il ricorrente JACOPO NORCINI PALA dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso della laurea magistrale in "LETTERATURE MODERNE, COMPARATE E POSTCOLONIALI CLASSE LM-37 - LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE" e dei 24 CFU;

2) Per l'effetto, ordinare al Ministero resistente e per quanto di rispettiva competenza all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e all'Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna di inserire immediatamente il dottor JACOPO NORCINI PALA, nato ad Ascoli Piceno il 30.6.1994, c.f. NRCJCP94H30A462H, nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze della provincia di Bologna, personale docente, per le seguenti classi di concorso:

AA24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE);

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE);

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)

con posizione spettante in base al punteggio maturato e, conseguentemente, nella seconda fascia delle graduatorie d'Istituto;

3) disporre ed adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

### **Nel merito**

1) Accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente JACOPO NORCINI PALA dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso della laurea magistrale in "LETTERATURE MODERNE, COMPARATE E POSTCOLONIALI CLASSE LM-37 - LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE" e dei 24 CFU;

2) Per l'effetto, ordinare al Ministero convenuto di inserire JACOPO NORCINI PALA, nato ad Ascoli Piceno il 30.6.1994, c.f. NRCJCP94H30A462H, nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze della provincia di Bologna, personale docente, per le classi di concorso AA24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE); AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE); AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) con posizione spettante in base al punteggio maturato e, conseguentemente, nella seconda fascia delle graduatorie d'Istituto.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e che la parte ricorrente si trova nelle condizioni per ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo unificato come da autocertificazione della situazione reddituale che si allega.

In via istruttoria si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Certificato di laurea;
2. Certificato dei 24 CFU;
3. Domanda di inserimento GPS luglio 2020;
4. Istanza di aggiornamento graduatorie agosto 2021;
5. Stralcio GPS II fascia ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO AA24;
6. Stralcio GPS II fascia ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO AB 24
7. Stralcio GPS II fascia ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI I GRADO AB25;
8. Pubblicazione graduatorie 2022/2023;
9. Autocertificazione situazione reddituale.

Ascoli Piceno – Bologna, 13 luglio 2023

avv. Stefania Mariani

avv. Olga Anastasi

**§§§§§**

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX ART. 151 c.p.c.**

VISTO il superiore ricorso ex art. 414 e 700 c.p.c. proposto nei confronti del MIUR;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati possa essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero dei destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale sul sito del MIUR;

RITENUTO che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi a integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente,  
tanto visto e ritenuto, la difesa del ricorrente

**SI CHIEDE**

all'Ill.mo Sig. Giudice adito di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti ai sensi dell'art. 151 c.p.c., adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR.

Ascoli Piceno – Bologna, 13 luglio 2023

avv. Stefania Mariani

avv. Olga Anastasi